

CXV.

TORNATA DEL 5 APRILE 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Proposta aggiuntiva del Senatore Maggiorani al Titolo X — Approvazione dell'articolo 167, rinviato, col secondo comma modificato dalla Commissione — Avvertenza del Senatore Casati L. sull'articolo 170, rinviato ed emendato dalla Commissione, cui risponde il Senatore Des Ambrois (della Commissione) — Approvazione dell'articolo — Approvazione degli art. 172 e 177, rinviati e riformati dalla Commissione — Rinvio dell'aggiunta proposta dal Senatore Maggiorani, accettato dalla Commissione — Considerazioni e proposta del Senatore Maggiorani sull'art. 191, cui risponde il Ministro — Dichiarazioni del Relatore — Rinvio della proposta Maggiorani, accettato dalla Commissione — Aggiunta proposta dal Ministro dell'Interno all'articolo 192 — Proposta di rinvio dell'articolo, fatta dal Senatore Casati L., cui rispondono il Ministro dell'Interno ed il Relatore — Modificazione concordata tra il Senatore Casati L., il Ministro dell'Interno e la Commissione — Approvazione dell'articolo — Approvazione degli articoli 193, 194 e seguenti, fino al 208 (articolo 201 soppresso) — Modificazione proposta all'articolo 209 dal Senatore Casati L. — Osservazioni del Ministro dell'Interno, cui risponde il Senatore Cipriani (della Commissione) — Avvertenze del Senatore Bixio — Nuova redazione dell'articolo proposta dal Senatore Des Ambrois — Approvazione dell'articolo — Approvazione degli articoli dal 210 al 216 (articolo 217 soppresso) — Modificazione proposta dal Senatore Maggiorani all'art. 218, accettata dal Relatore — Osservazioni del Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo e dei successivi fino al 226 (227 soppresso) — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Regio Commissario, Senatore Bo, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4968. La Giunta comunale di Anzio (Roma) porge al Senato motivate istanze per-

chè la sede della Pretura ammessa nel progetto di legge, testè approvato dalla Camera elettiva, anzichè nella Terra di Nettuno, venga stabilita in Anzio. »

« 4969. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Vicenza fa istanza al Senato, perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge per estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che l'onorevole Senatore Brignone, impedito da circostanze domestiche di recarsi al Senato, declina l'incarico di far parte della Commissione incaricata di esaminare i progetti di legge

presentati dall'onorevole Ministro della Guerra, relativi ai provvedimenti militari; quindi in sua surrogazione è nominato come membro di quella Commissione, l'onorevole Senatore Mezzacapo.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Prima di lasciare quella parte di Codice sanitario che riguarda i vivi, vorrei rinnovare una preghiera all'onorevole Commissione, d'inserire cioè un piccolo articolo riguardante gli asfittici, che avrei redatto nel modo seguente:

« I Comuni situati alla riva del mare, dei fiumi, dei laghi o presso mofete od altre cause occasionali di asfissia, sono obbligati a tenere in pronto mezzi e luogo opportuni ad apprestare i debiti soccorsi all'asfittico. »

E a questo articolo aggiungerei un comma che direbbe così:

« Coloro che avranno contribuito efficacemente alla salvezza dell'asfittico oltre la menzione onorevole nella *Gazzetta Ufficiale*, potranno essere rimeritati col premio di una medaglia. »

Depongo questa proposta al banco della Commissione, perchè veda se crede di occuparsene.

PRESIDENTE. Inviterò, prima di tutto l'onorevole Relatore a dichiarare, se sia in grado di riferire sopra gli articoli che ieri sono stati rimandati alla Commissione pel nuovo esame.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sono perfettamente in grado.

Si tratta in primo luogo dell'articolo 167, al secondo comma del quale, dove si parla della vaccinazione animale è stato proposto un emendamento. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani, e quindi ha modificato l'articolo nel modo seguente:

« I medici che procederanno alla vaccinazione animale, dovranno darne avviso preventivo al Sindaco, e poscia, al fine d'ogni semestre, rimettergli le tabelle delle vaccinazioni operate. »

PRESIDENTE. La Commissione propone di formulare il capoverso dell'articolo 167 nel modo seguente:

« I medici che procederanno alla vaccinazione animale, dovranno darne avviso preventivo al Sindaco, e poscia, al fine d'ogni semestre, rimettergli le tabelle delle vaccinazioni operate. »

Nessuno chiedendo la parola su questa proposta, la pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata.)

Ora rileggerò la prima parte dell'articolo.

« Art. 167. È obbligo di ogni Provincia e di ogni Consorzio di due o più Provincie di conservare sempre in quel modo che sarà deliberato dai Consigli sanitari provinciali il *Virus Vaccino* fresco, mediante la vaccinazione da braccio a braccio, per essere trasmesso gratuitamente ai Sindaci ed ai Medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta in qualunque tempo: »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora vi sarebbe da esaminare l'articolo 170.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'art. 170 fu redatto nei seguenti termini:

« Il Sindaco trasmetterà al medico condotto nel principio di aprile la nota nominativa dei nati dal primo gennaio; e nel principio di settembre quella dei nati dal primo aprile, dettratti i morti, per servire di norma nella vaccinazione e nella compilazione della relativa statistica. La nota indicherà l'abitazione delle famiglie. »

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo nuovamente redatto dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Mi pare che con questa redazione si trascurino affatto i nati dal primo di settembre al 31 dicembre, poichè col primo di aprile si trasmette la nota di quelli nati dal primo gennaio, e col primo settembre quelli nati dal primo aprile; ne accadrà che i nati

dal primo di settembre al 31 dicembre, non saranno contemplati.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Io proporrei che, invece di dire dal primo gennaio, si dicesse, dal primo settembre dell'anno precedente.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 170 colla variante proposta dal Senatore Des Ambrois.

« Art. 170. Il Sindaco trasmetterà al medico condotto nel principio di aprile la nota nominativa dei nati dal 1 settembre dell'anno antecedente, e nel principio di settembre quella dei nati dal 1 di aprile, detratti i morti, per servire di norma nella vaccinazione e nella compilazione della relativa statistica. La nota indicherà l'abitazione delle famiglie. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 172.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo rimane intatto.

Il secondo comma è tolto, e in sua vece è sostituito il seguente:

« Quando un bambino sia consegnato ad una nutrice fuori dello stabilimento, prima che sia vaccinato, dovrà esserlo entro i 4 mesi successivi alla consegna, e la nutrice dovrà farne constare con certificato del medico vaccinatore per ottenere il pagamento del baliatico, che scade al fine del quarto mese. »

Il 3 comma potrà dire:

» I coscritti di terra e di mare i quali non fossero stati precedentemente vaccinati, verranno assoggettati alla vaccinazione, e quelli che fossero già stati vaccinati saranno rivaccinati. »

PRESIDENTE. Secondo la proposta testè letta dall'onorevole Relatore, l'articolo 172 sarebbe così formulato:

« Negli ospizi dei trovatelli verranno vaccinati tutti i bambini possibilmente entro un mese dal giorno in cui vi vennero depositati, e con vacciniferi che abbiano oltrepassato il quarto mese di età.

» Quando un bambino sia consegnato ad una nutrice fuori dello stabilimento prima che sia vaccinato, dovrà esserlo entro i 4 mesi successivi alla consegna, e la nutrice dovrà farne

constare con certificato del medico vaccinatore per ottenere il pagamento del baliatico che scade al fine del quarto mese.

» I coscritti di terra e di mare, i quali non fossero stati precedentemente vaccinati, verranno assoggettati alla vaccinazione, e quelli che fossero già stati vaccinati saranno rivaccinati.

» Ad egual misura profilattica saranno sottoposti i condannati al loro arrivo nei rispettivi luoghi di pena.

» I non condannati e detenuti nelle carceri giudiziarie, verranno egualmente vaccinati o rivaccinati qualora domini un'epidemia od una influenza vaiuolosa, o si manifesti il vaiuolo nelle prigioni ove sono custoditi. »

È aperta la discussione sull'art. 172.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 177.

Senatore BURCI, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 177, sarebbe così redatto:

« Detta medaglia sarà di tre classi;

» La prima in oro, la seconda in argento, la terza in bronzo, nella forma che sarà determinata per Decreto reale; e porterà inciso il nome del vaccinatore benemerito.

» Il numero delle medaglie sarà di 30 per la prima classe, di 60 per la seconda, di 120 per la terza, e verranno conferite alla fine di ogni triennio per Decreto reale, a proposta del Ministro dell'Interno, sulle relazioni dei Prefetti, previo il parere del Consiglio superiore di sanità.

» La spesa delle medaglie è a carico dello Stato. »

PRESIDENTE. La Commissione propone di formulare così l'articolo 177:

« Art. 177. È istituita una medaglia da conferirsi, a titolo di onorifica distinzione, ai più benemeriti propagatori del vaccino.

» Detta medaglia sarà di tre classi.

» La prima in oro, la seconda in argento, la terza in bronzo, nella forma, che sarà determinata per Decreto reale, e porterà inciso il nome del vaccinatore benemerito.

» Il numero delle medaglie sarà di 30 per la prima classe, di 60 per la seconda, di 120 per la terza, e verranno conferite alla fine di ogni triennio per Decreto Reale, a proposta del

Ministro dell'Interno, sulle relazioni dei Prefetti, previo il parere del Consiglio superiore di sanità.

» La spesa delle medaglie è a carico dello Stato. »

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo così modificato dalla Commissione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'onorevole Senatore Maggiorani, come il Senato ha inteso, ha fatta una proposta da aggiungersi ai Titoli che sono già stati discussi. La proposta è così espressa:

« I Comuni situati alla riva del mare, dei fiumi, dei laghi o presso mofeti, od altre cause occasionali di asfissia sono obbligati di tenere in pronto mezzi e luogo opportuni ad apprestare i debiti soccorsi all'asfittico.

» Coloro che avranno contribuito con efficacia alla salvezza dell'asfittico oltre la menzione onorevole nella *Gazzetta Ufficiale*, potranno essere rimeritati col premio di una medaglia. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che il Senato deliberi anzitutto sulla proposta.

Accetta la Commissione la comunicazione della proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani per riferirne poi in una successiva tornata?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Io tengo il Senato per assenziente, e quindi sarà la proposta trasmessa alla Commissione.

La discussione è giunta al Titolo X: *Cimiteri, Sepolture, Inumazioni*.

L'onorevole Maggiorani ha la parola sull'insieme del Titolo.

Senatore MAGGIORANI. Io dichiaro che questo Titolo, non avrebbe ragione di far parte di un Codice sanitario, se non avesse lo scopo di allontanare dai vivi ogni danno che risulta dalla lenta decomposizione dei morti.

Ora ad ottenere questo fine meglio assai che la inumazione, soddisfa la cremazione del cadavere.

Il *Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere* in una delle sue ultime tornate, dopo la

lettura di una Memoria del Pr. Polli avente per titolo: *La incinerazione dei cadaveri in sostituzione all'ordinaria inumazione, con apposito premio*, aprì il concorso per eccitare gli studii diretti a trovare un metodo di cremazione innocuo, spedito ed economico e tale da soddisfare ai riguardi civili, domandando al Governo che oltre alla inumazione ed alla imbalsamazione, sia ammessa in via facoltativa, anche la cremazione.

Non ho bisogno di fare commenti a questo desiderio, perchè certamente nelle viste dell'igiene non vi può essere metodo più adattato di questo; è con questo modo che in poche ore si distruggerebbe quel che esige parecchi anni a disfarsi.

Il cadavere sepolto è una sorgente di effluvi infesti all'aria e di infiltrazioni pericolose per le acque potabili. O che venga deposto a nudo sotto la terra o in una cassa, il corpo del defunto non può che sprigionare fluidi volatili più o meno offensivi, alla salute dei vicini ed ai liquidi putridi inquinanti gli alvei dell'acqua dei pozzi della prossima popolazione.

La cremazione non si oppone nè alle credenze nè ai precetti religiosi, anzi pare che con questo metodo meglio che con ogni altro ci mostreremmo ossequenti alla commemorazione della Chiesa nel *memento homo quia pulvis es, et in pulverem reverteris*.

I congiunti avrebbero il conforto di vedere in una piccola urna, la memoria dei loro cari, e certamente in una condizione che inspira assai minor ripugnanza che nol faccia una mummia di un cadavere imbalsamato.

La cremazione non rende più necessario il seppellimento nel cimitero; queste ceneri si potranno tenere e conservare in casa, nelle chiese, nelle cappelle, nelle ville, senza danno della salute. Quindi non più il bisogno di ulteriori ampliamenti de'cimiteri, nè degli sterri decennali, nè del raccoglimento promiscuo degli scheletri negli ossarii.

L'obiezione sola che si può fare a questo metodo è quella che dissente dalle esigenze della giustizia punitiva.

Certamente la medicina legale potrà opporre che il metodo della cremazione, distruggendo il cadavere fino ad incenerirlo, può farsi ad un tempo cagione dello smarrimento di un *corpus delicti*.

Ma questa difficoltà svanisce quando il me-

tudo sia permesso in via facoltativa. Imperocchè nei casi di morte repentina o imprevista, o preceduta da segni che sollevino il sospetto di violenze o di avvelenamento, allora la cremazione sarebbe proibita finchè non si ponesse in chiaro la causa della morte.

Dovendovi anche essere un medico verificatore, il quale dichiara la vera causa della morte, si potrebbe essere sempre sull'avviso, e in questo caso il cadavere sarebbe custodito e soggetto come gli altri alla necropsopia per le ricerche medico-legali. Del resto, quando non vi fossero opposizioni in questo senso, è chiaro che sarebbe il miglior metodo da seguirsi pel beneficio della salute pubblica, ed è appunto a questo scopo che mirano gli studi dell'Istituto lombardo.

Io avrei formulato questa proposta, che ho l'onore di sottoporre al giudizio della Commissione e del Senato.

« È in facoltà del Sindaco di permettere la cremazione dei cadaveri, quando ne venga fatta la richiesta dai più prossimi parenti dell'estinto riuniti in consiglio di famiglia, ovvero quando sia dimostrato, che tale era stata la espressa volontà del defunto.

» Il permesso del Sindaco dovrà essere controfirmato dal Pretore.

» La cremazione del cadavere non potrà essere eseguita se non in modo da poter raccogliere intieramente e separatamente da ogni altra materia, le ceneri dell'estinto.

» Il Sindaco potrà permettere che le ceneri ottenute dalla cremazione del cadavere siano collocate nelle chiese, cappelle, ed anche in ville, tanto nell'interno della città come in appositi colombari, purchè le ceneri sieno sempre raccolte in una cassa coperta, e vi sia segnato al di fuori il nome di colui dal quale derivano e dei testimoni che furono presenti alla cremazione del cadavere. »

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la lettura della proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Se mi permette aggiungo una parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Prego il Senato a riflettere che questo costituirebbe un vero progresso igienico, ed il nostro Codice sarebbe il primo in Europa che darebbe l'esempio di tornare ad antichi costumi, informati a vera civiltà sani-

taria; riescirebbe cosa veramente gradita alla classe istruita. Vi sarebbe forse da principio un po' di ribrezzo pel nuovo metodo; ma questo pregiudizio andrebbe presto a cessare, perchè fa più schifo il vedere un cadavere in mezzo alla putredine ed ai vermi, di quello che non sia un mucchio di cenere che rappresenta l'estinto.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia la proposta fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani.

Chi appoggia la proposta testè fatta dall'onorevole Maggiorani, è pregato di alzarsi.

(È appoggiata.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La proposta dell'onorevole Maggiorani è certamente degna di considerazione e d'esame, ma sono persuaso che il Senato, prima di deliberare sulla medesima, desidererà che la Commissione possa accuratamente studiarla.

Io ammetto molte delle sue avvertenze, le quali dimostrano il vantaggio igienico e anche morale che vi sarebbe in questo metodo, cioè nella cremazione dei cadaveri. Continua ad essere argomento di studio, e non è ancor pienamente risolta la questione del metodo più utile di procedere a tale incenerazione, senza che i gaz che si sviluppano dalla cremazione, possano tornar di pregiudizio alla salute delle popolazioni circostanti. Quindi mi pare alquanto prematuro lo stabilir fin d'ora nella legge, nè conveniente o prudente, per ora, l'affidare ai Sindaci la facoltà d'accordare l'incenerazione dei cadaveri. Prima di tutto, l'onorevole Senatore Maggiorani ha già egli stesso ricordata una delle principali obiezioni che si muovono a questo sistema per parte della giustizia, cioè a dire la convenienza di conservare più a lungo che sia possibile i cadaveri di quelle persone, intorno alle quali potesse per avventura nascere il sospetto che fossero state vittime di veleno o di altro reato. Quindi è chiaro che non si può dare ai Sindaci piena facoltà di far questa concessione ai parenti del defunto, perchè talvolta vi potrebbe essere interesse di qualcuno a distruggere affatto il cadavere, per sottrarlo alla possibilità di ricerche da parte dell'Autorità giudiziaria e dei periti che

fossero delegati a riconoscere la causa criminosa della sua morte.

Inoltre, ripeto, che per quanto questa questione sia stata diligentemente studiata da parecchi uomini della scienza, e sieno stati proposti varii metodi d'incenerazione, la scienza tuttavia non ha ancora pronunciato definitivamente il suo verdetto, non già sopra il concetto della cremazione, ma circa il metodo di attuarla. Ora, è egli conveniente l'introdurre fin d'ora nella legge questo sistema, quando non si sa ancora di certo che si farà cosa la quale profitti realmente alla salute pubblica?

Non pertanto, fatte queste preliminari osservazioni, io non intendo con ciò di respingere la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani, che è improntata da sentimenti così elevati; e quindi prego il Senato e la Commissione a voler sottoporre ad esame tale proposta, per vedere se torni opportuno introdurla sin d'ora nella legge, oppure se non convenga soprassedere, lasciando libera la facoltà, così nel Governo come nei singoli componenti il Parlamento, di fare una proposta a questo riguardo, quando sia pienamente riconosciuta la convenienza, e assicurato il sistema innocuo e più facile di addivenire all'operazione di cui si tratta. Ove la proposta sia rimandata, come propongo, all'esame della Commissione, questa avrà tanto maggior agio di studiarla, in quanto che siamo alla vigilia delle ferie pasquali, e quindi essa avrà tutto il tempo di esaminarla per riferire in proposito alla ripresa della discussione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Comincio dal ringraziare l'onorevole signor Ministro delle gentili parole che ha usato a mio riguardo, e prendo la libertà di rispondere ad alcuni suoi giusti riflessi, ma che sono stati già preveduti, e in parte si è risposto ai medesimi e sono stati eliminati.

Quanto al modo, esso sarebbe già immaginato. Un gran crogiuolo di ghisa con entro il cadavere da bruciare; al fondo per mezzo di una grata metallica arriverebbe una corrente di gas illuminante mescolato in giusta proporzione coll'aria atmosferica. Questo gas acceso divamperebbe sul cadavere, disseccandolo prima e poi carbonizzandolo e riducendolo in cenere. Dalla bocca del crogiuolo uscirebbero non già gas mefitici o miasmi putridi, ma i prodotti

volatili della combustione, e perciò senza che l'atmosfera circumambiente ne fosse punto infettata.

Qualche esperimento in proposito fu già istituito dal Polli in Milano nell'officina del gas destinata all'illuminazione, sopra un cane barbuto affogato per contravvenzione alla legge municipale, e col metodo sopra esposto la incinerazione dell'animale fu ottenuta completamente. È adunque provato che per mezzo del gas illuminante un cadavere può essere ridotto in cenere, e senza una spesa eccessiva, e senza alcun danno alla salute dei circostanti. Ed infatti, presso gli antichi Romani, che pur erano grandemente solleciti della pubblica igiene, i roghi si ergevano entro la stessa città, nè il lenzuolo di amianto, onde i ricchi involgevano il cadavere, avrebbe servito di riparo ai gas mefitici, se questi si fossero sviluppati nella cremazione.

Rispetto alla giustizia, mi sono fatto io stesso quell'obbiezione; però si potrebbe provvedervi appunto col prescrivere che il permesso del Sindaco per la cremazione dovesse essere firmato dal Pretore, il quale in questo caso dovrebbe informarsi della causa e del genere di morte e delle altre circostanze del fatto, che potessero suggerirgli se sia o no opportuno accordare il detto permesso.

PRESIDENTE. Il signor Ministro propone che la mozione del Senatore Maggiorani, stante la sua gravità, sia rimessa al maturo esame della Commissione, la quale ne riferirebbe in seguito, dopo le ferie pasquali.

L'onorevole Commissione accetta il rinvio?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta il rinvio; ma, se mi permette l'onorevole Presidente, vorrei aggiungere due parole sopra quest'argomento, il quale è importantissimo; nè la Commissione ha ommesso di esaminarlo. È certissimo, igienicamente parlando, che mettendo la cremazione in confronto alle sepolture ordinarie, la cremazione è infinitamente più salubre. Ma sotto il punto di vista delle nostre abitudini, pur lasciando da parte l'argomento religioso, e sotto il punto di vista giudiziario, noi non possiamo abbracciare questo nuovo o rinnovellato metodo di distruzione dei cadaveri; perchè si farebbe cosa contraria, sia alle abitudini stesse, sia ai bisogni giuridici. Alle abitudini, perchè se è nella mente di moltissimi medici, che saviamente pen-

sano, che la cremazione possa essere più utile del seppellimento, tuttavia non credo che il paese sarebbe apparecchiato a ricevere questo nuovo modo di distruzione dei corpi.

Sotto il punto di vista giuridico (e me ne appello appunto a' miei Colleghi, valentissimi nella materia) un tale metodo sarebbe pure inopportuno, giacchè non sempre si può sapere, appena uno muore, se il suo corpo può essere utile alla giustizia. Molte volte un corpo viene dissepolto dopo uno o due anni e si trovano precisamente in esso le tracce di un delitto.

E qui mi permetto di brevemente narrare un fatto. Un tal medico andava a visitare un Sindaco in Francia, il quale attendeva a far togliere le ossa da un cimitero per trasportarle in un altro.

Il medico, mentre discorreva col Sindaco, vide trar fuori un teschio; oh, disse subito il medico, quello ha ricevuto un colpo sulla testa; e siccome in Francia si può dai numeri dei cadaveri ricavare la qualità della morte, fu subito chiarito il fatto; era morto di apoplezia, tale almeno era l'etichetta; ebbene, quell'individuo aveva ricevuto un colpo sulla testa, ed andando dopo dieci anni a ricercare i probabili indizi, fu trovato il reo, il quale confessò il suo delitto.

Distrutto il cadavere, questa maniera di prove non si può più avere. Dunque il dire che un cadavere, quando non si oppone il Pretore, può liberamente esser distrutto, fors'è un togliere la prova di certi fatti delittuosi, che potrebbero giuridicamente venire accertati. Onde io penso, sia per non dar di cozzo subito nelle abitudini di un paese, sia per rispetto alle giuste esigenze giuridiche, che la Commissione informata ed avendo studiato anche quest'argomento in tutte le sue parti, non ha creduto di dare la preferenza alla cremazione rimpetto agli ordinari modi di seppellimento. Soggiungo però che essa non ha chiuso la via, perchè, quando che sia, se sarà, questo particolar modo di distruzione dei corpi possa essere adottato. Infatti, nell'articolo 200, è precisamente nel quarto comma, si leggono queste parole:

« Possono altresì esser permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione, ogni qual volta siano giudicate innocue dal Consiglio superiore di sanità. »

Si comprende che nella parola *inumazione*

s'incluse la parola distruzione, e quindi la *cremazione* può benissimo mettersi accanto alle altre maniere di distruzione dei corpi; infatti anche l'attuale sistema d'inumazione non è che una maniera più lenta di distruzione.

E conoscendo la Commissione i lavori che si sono fatti in Italia e in America particolarmente, e conoscendo quanto l'Istituto Lombardo, il Prof. Polli a Venezia ed altri, si siano occupati di questo argomento, è stata un poco male impressionata da un progetto, che si è messo avanti in America, di servirsi cioè dei corpi umani per l'illuminazione a gaz; questo fatto veramente ci ha tenuto in apprensione; perchè si raccolgano le ceneri, e si mettano entro urne e vasi cinerari, e si conservino nei colombari delle famiglie, sta bene: bisogna però che le ceneri siano sacre, e non ci si debba servirsi dei corpi umani per l'industria: questo veramente non piacque e non poteva piacere. Per cui questo nuovo modo di distruzione dei cadaveri rinnovellato, perchè come diceva l'onorevole Senatore Maggiorani, i ricchi Romani si facevano ardere sul rogo, e in molte parti del mondo questa maniera di distruzione dei corpi esiste.

Ciò posto, non ha creduto la Commissione di preferire la cremazione all'ordinario seppellimento e specialmente, ripeto, per due ragioni: la prima, perchè non ha creduto che le popolazioni fossero ancora apparecchiate a far buon viso a questo speciale modo; la seconda, perchè ha creduto, che nell'interesse giuridico potesse essere necessaria la conservazione dei corpi. (*Benissimo.*)

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola solamente perchè la risposta dell'onorevole Relatore non faccia una cattiva impressione sul Senato e non neutralizzi la buona, che mi sembrava aver esercitata la proposta che ho avuto l'onore di fare.

Io non ho mai parlato di preferenza, di prelazione; ho detto che fra gli altri metodi, si ammettesse anche la cremazione. Da principio saranno pochi coloro che si faranno bruciare; sarà un uso che si introdurrà a poco a poco, perchè se si ammettesse il principio di non dar di cozzo alle consuetudini invalse da gran tempo, non vi sarebbe progresso alcuno al mondo, po-

tendosi opporre questa proposizione a qualunque novità.

Dunque appunto, rendendola facoltativa, il pubblico si accostumerà gradualmente alla cremazione, vedendo oggi uno, domani un altro preferire questo metodo alla inumazione, e gradualmente andrà scemando la ripugnanza che da principio potesse ispirare la combustione dei defunti. Del resto, non feci motto di cadaveri umani adoperati come combustibile, ovvero come mezzo di svolgimento del gas illuminante invece del *coke*: questa è barbarie, non igiene pubblica; io non ho mai accennato a questo, ho proposto un mezzo igienico a vantaggio della salute.

Che se pure dall'uso di un sistema sì altamente igienico potesse derivare in qualche rarissima volta un esempio di impunità, io credo che questo male sarebbe ampiamente compensato dall'immenso beneficio che la combustione dei cadaveri recherebbe alla pubblica igiene.

Leggesi nel Codice un articolo col quale si impedisce la disumazione in tempo di epidemia; secondo questa legge, anche il braccio della giustizia sarebbe paralizzato, perchè non potrebbe disumare un cadavere, per causa di salute pubblica.

Ricordiamoci, come il vuotamento di un cimitero a Parigi, (quello degli *Innocenti*) cagionasse una grave epidemia; tanto sono malsani i cimiteri! Così che se anche uno sfuggisse alla giustizia punitiva, non so dove penderebbe la bilancia.

Perciò io prego di nuovo il Senato e la Commissione di occuparsene, e sempre in via di permesso, non di metodo generale.

PRESIDENTE. Acconsente la Commissione ad un ulteriore esame della questione?

Senatore BURCI, *Relatore*. Acconsente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, tengo il Senato per assenziente; a che la proposta dell'onorevole Maggiorani, sia rimandata insieme all'articolo alla Commissione per un ulteriore esame.

Ora si dà lettura dell'articolo 191.

« Ogni Comune deve almeno avere un cimitero destinato alla sepoltura dei cadaveri.

» Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'Autorità municipale.

» I piccoli Comuni possono costruire dei cimiteri consorziali. »

(Approvato.)

« Art. 192. Il terreno destinato a cimitero dev'essere dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti di ciascun anno e deve esser chiuso all'intorno da un muro alto almeno due metri. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Qui vedo prescritto lo spazio che deve assegnarsi per ogni cimitero in ragione dei casi di mortalità, ma non vedo poi stabilito quanto spazio si debba assegnare per ogni cadavere, per cui non si saprebbe poi come applicare questo articolo. Se ciò si volesse lasciare in facoltà dei Consigli provinciali, allora ne potrà avvenire un modo diverso di sepoltura fra Provincia e Provincia.

Sarebbe quindi indispensabile che venisse a priori stabilito il terreno necessario per ciascun cadavere, onde si possa dare al locale il terreno che occorrerà per istituire un cimitero in un dato Comune.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha qualche osservazione da fare in proposito?

Senatore BURCI, *Relatore*. All'articolo 209 di questo stesso progetto è detto:

« Ciascun cadavere, tanto se sepolto entro cassa che a *sterro*, deve essere deposto in una fossa, distante dalla vicina, quattro decimetri ai lati e cinque decimetri alla testa ed ai piedi, larga otto decimetri e della profondità di un metro e mezzo a due.

» La sepoltura di più cadaveri in una stessa fossa è punita con una ammenda da 5 a 50 lire. »

Mi pare che quest'articolo dia gli schiarimenti chiesti dall'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Veramente io non avevo fatto attenzione a quest'articolo, e siccome qui vedevo designato lo spazio di ogni cimitero, così io mi ero permesso di fare quell'osservazione, la quale non ha più luogo di essere.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Chiedo scusa al Senato se mi permetto di fare un'osservazione.

Veramente in un Codice sanitario coll'occuparci di decimetri e di centimetri delle fosse di un Cimitero, temo che si finirà per fare cosa non pratica. Se disponiamo che ognuno debba andare a misurare i decimetri di distanza che vi devono essere tra una cassa e l'altra, temo

che stabiliamo cosa la quale non sarà osservata da alcuno.

PRESIDENTE. Circa queste misure parleremo quando verrà in discussione l'articolo che le contempla.

In quella circostanza, l'onorevole Bixio avrà tutta l'opportunità di fare qualche osservazione, ma per ora non può farne che sopra le disposizioni dell'articolo 192 in discussione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io proporrei una breve aggiunta all'art. 192, nella parte che determina l'altezza del muro di cinta.

Evidentemente lo scopo di questa disposizione è d'impedire che in quei recinti avvengano profanazioni; di chiuder l'adito alle persone che per avventura volessero penetrarvi per fini non onesti: ma bisognerebbe pur avere un altro riguardo, ed è che questo muro non fosse poi innalzato tanto da impedir la ventilazione.

Il Regolamento del 1865 circa la sanità pubblica ha determinato l'altezza massima e minima del muro, e ha prescritto che dovesse essere alto almeno di due metri, ma non più di tre; e la ragione sta in ciò che intese impedire, che, in qualche caso, o per capriccio, o per altre considerazioni, si alzasse in guisa da rattener troppo gli effluvi che si sviluppano in simili località, il che sarebbe pericoloso per le persone che abbiano ad accedervi, quando, per esempio, si tratta d'inumare i cadaveri, oppure per farvi delle visite sacre e pie.

Il Regolamento del 1865 stabilisce, dico, l'altezza massima a tre metri. E questa sarebbe l'aggiunta che desidererei introdotta nell'articolo, se la Commissione la gradisce.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io ho tutta la deferenza alle ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno; ma se si stabilisce una altezza determinata a non più di tre metri, tutti i cimiteri monumentali saranno fuori della misura, perchè non ci è un cimitero monumentale le cui mura abbiano un'altezza minore di 3 metri. Forse sarebbe bene che la misura dell'altezza fosse ragguagliata all'area, come si fa in tante altre circostanze, trovando cioè la propor-

zione massima che deve avere secondo l'area del cimitero.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetterebbe la limitazione a 3 metri, perchè se essa si dovesse prendere in relazione dell'estensione dei cimiteri, si farebbero dei muri altissimi; tanto più che in alcuni luoghi sono sostituiti da cancellate di ferro.

Ora, il limitare l'altezza fra i due e i tre metri, mi pare che sia il termine più giusto, e questo pare anche alla Commissione.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io devo persistere ancora nella mia argomentazione.

Vi sono dei cimiteri, come per esempio quello di Torino e di Milano, che certamente hanno muri esterni che sono assai più alti di tre metri.

Io domandavo che fosse permesso nei cimiteri molto estesi un'altezza maggiore del muro di cinta, la quale fosse proporzionale all'area del cimitero, e non impedisca la ventilazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati fa una proposta?

Senatore CASATI L. Proporrei che la Commissione esaminasse di nuovo l'articolo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Debbo avvertire all'onorevole Senatore Casati che il Regolamento ha già determinato questo massimo e questo minimo, e credo che sia generalmente osservato.

Adesso non potrei asserire se il muro di cinta del cimitero di Milano, o di Torino, o di altra città, superi i tre metri; ma credo che nella generalità dei casi non ecceda quest'altezza. Tuttavia comprendo come in qualche caso fosse conveniente l'accordare che questa altezza venisse oltrepassata; ma allora non bisognerebbe parlarne nella legge, e rimandar la definizione della cosa al Regolamento. Bisognerebbe che nella legge si dicesse solo: *chiuso all'intorno da un muro di cinta*, e lasciar poi che il Regolamento determini, secondo i casi, l'altezza di questo muro. Se il cimitero è rurale, si può accordare che sia di minore altezza: se si tratta d'un cimitero vasto e monumentale, come osservava l'onorevole Senatore Casati, allora si potrà stabilire

che il muro superi anche i 3 metri di altezza. È argomento, ripeto, che si può rimandare al Regolamento. L'essenziale è di stabilire intanto nella legge, che vi deve essere un muro di cinta a quell'altezza, come diceva, che sarà determinata dai Regolamenti.

PRESIDENTE. Allora si direbbe: *da un muro di cui l'altezza sarà determinata da un Regolamento.*

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo coll'anzidetta variazione:

« Art. 192. Il terreno destinato a cimitero dev'essere dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti di ciascun anno e deve essere chiuso all'intorno da un muro di cui l'altezza sarà determinata dai Regolamenti di sanità. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 193. Nello spazio di terreno destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il Municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.

(Approvato.)

« Art. 194. Il cimitero deve per regola essere collocato alla distanza almeno di metri 200 da ogni aggregato di abitazioni contenenti un numero maggiore di 200 persone ed in modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi sull'abitato. »

(Approvato.)

La Commissione propone la soppressione dell'art. 195.

Se nessuno fa opposizione, si riterrà soppresso.

« Art. 196. In ogni cimitero v'ha una *camera mortuaria*, per custodirvi all'uopo i cadaveri finchè non vengano sepolti. »

(Approvato.)

« Art. 197. Il terreno di un cimitero soppresso, per 10 anni continui rimane nello stato in cui si trova, salvo soltanto al Comune il diritto di farvi tagliare le erbe che naturalmente vi sorgono.

» Qualunque alterazione di terreno è punita con una multa di lire 200 e colla riduzione di esso allo stato primitivo. »

(Approvato.)

« Art. 198. Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato costruire abitazioni e di scavare pozzi entro il raggio di 200 metri all'intorno.

» Il contravventore è punito con una multa estensibile a lire 200, e deve inoltre a sue spese demolire l'edificato e riempire il pozzo o pozzi scavati. »

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Domanderei semplicemente uno schiarimento.

E dei cimiteri che hanno le case vicine, che cosa ne avverrà?

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per adesso quello che è, è: ma si potrà fare qualche cosa per l'avvenire.

La legge attuale stabilisce solo 100 metri.

Senatore BIXIO. Ho fatto questa domanda solo per mia norma.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti l'art. 198.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 199. Chiunque seppellisca o faccia seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, incorre in una multa da 350 a 500 lire, e deve inoltre pagare le spese occorse per la traslocazione del cadavere al cimitero. »

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Per mettersi d'accordo con le multe stabilite negli articoli precedenti proporrei anche qui la multa da 300 a 500 lire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su quest'articolo lo metto ai voti con la modificazione fattavi dall'onorevole Senatore Des Ambrois.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO II.

Sepulture nelle cappelle private e all'esterno delle chiese.

Art. 200.

« Il Sindaco può permettere la sepoltura nelle cappelle private dei morti delle famiglie cui

le cappelle appartengono, purchè queste si trovino all'aperta campagna e purchè la morte, essendo avvenuta per malattia contagiosa, vengano adoperate tutte quelle cautele speciali per tal caso prescritte.

» Il permesso del Sindaco contiene le indicazioni delle cautele igieniche da osservarsi per la sepoltura.

» Possono altresì essere permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione ogni qualvolta siano giudicate innocue dal Consiglio superiore di sanità.

» Chiunque seppellisca o faccia seppellire nei luoghi indicati in quest'articolo, senza il voluto permesso, o con violazione delle cautele che saranno state prescritte, è punito con una multa da 100 a 300 lire, e sopporta inoltre le spese necessarie per riparare le incorse violazioni. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho chiesto la parola solo per proporre la cancellazione delle prime parole di quest'articolo, riguardo alla sepoltura nelle cappelle private. Giacchè la Commissione ha creduto di sopprimere il comma secondo, col quale si autorizzavano le sepolture nell'esterno delle chiese, mi pare inutile che sia detto nell'articolo *nelle cappelle private* ed all'esterno delle chiese.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Beretta?

Senatore BURCI, *Relatore*. Accetta.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Chiedo di parlare per la solita osservazione sulle multe. Invece di dirsi da 120 o 300, direi da lire 100 a 300.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo colle modificazioni fatte dall'onorevole Beretta e dall'onorevole Des Ambrois.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO III.

Trasporto dei cadaveri.

Essendo stato soppresso dalla Commissione l'art. 201, si dà lettura dell'art. 202.

« Il trasporto dei cadaveri è sorvegliato dall'Autorità municipale.

» Il trasporto dei cadaveri al luogo della sepoltura deve farsi in bara coperta o entro cassa con sovrapposto coperchio non definitivamente infisso.

» Nel secondo caso, la cassa previa chiusura, dovrà essere seppellita col cadavere. »

Se nessuno fa osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 203. I cadaveri delle persone morte di malattie epidemiche o contagiose vengono trasportati dalla propria abitazione al seppellimento senza corteggio funebre. »

(Approvato.)

« Art. 204. Se la sepoltura debba effettuarsi in un Comune diverso della stessa o di altra provincia, e nulla osti sotto il rapporto della sanità pubblica e dell'ordine pubblico, è in facoltà del Prefetto della provincia dove seguì il decesso, lo autorizzare il trasporto del cadavere in altro cimitero, inteso il Prefetto nella cui giurisdizione dovrà seguire la inumazione, e sotto condizione che siano praticate le cautele igieniche che nell'atto di autorizzazione verranno espressamente prescritte.

» I contravventori al disposto di questo articolo sono puniti con una multa estensibile da lire 120 a 300. »

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Des Ambrois ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Anche qui direi *multa estensibile da lire 100 a 300*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra quest'articolo così modificato.

Nessuno facendo osservazione, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 205. È vietato, sotto la stessa pena, di trasportare fuori del Regno od introdurvi dall'estero alcun cadavere senza averne ottenuta l'autorizzazione del Ministro dell'Interno. »

(Approvato.)

« Art. 206. Il trasporto all'estero come la introduzione nel Regno d'un cadavere, non può autorizzarsi se non a condizione che esso sia posto in doppia cassa, una delle quali metallica chiusa ermeticamente.

» La introduzione d'un cadavere nel Regno non può autorizzarsi se la morte avvenne per

malattia contagiosa, o se nel paese ove seguì la morte, domini una malattia contagiosa o epidemica. »

(Approvato.)

Si passa al

CAPO IV.

Inumazioni.

« Art. 207. Fermo stante il disposto delle Leggi e dei Regolamenti che vietano la sepoltura degli individui mancati di vita per morte violenta prima che siano compite le operazioni occorrenti alla giustizia ed alla polizia, nessun cadavere può essere sepolto se non dopo constatata la morte dall'ufficiale sanitario che sia a ciò destinato dall'Autorità municipale, e se non siano decorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 72 in quelli di morte improvvisa e violenta.

» Durante l'indicato termine, è vietato di praticare l'autopsia o la imbalsamazione del cadavere, come anco di porlo in tale condizione da impedire la libera manifestazione della vita.

» I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti coll'arresto da 8 a 15 giorni e con una multa da 60 a 100 lire. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Des Ambrois ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Nell'ultima parte di quest'articolo proporrei che si dicesse:

« Saranno puniti con multa estensibile a 100 lire a cui potrà, secondo la gravità dei casi, essere aggiunta la pena del carcere estensibile da otto a quindici giorni. »

PRESIDENTE. Secondo la proposta dell'onorevole Senatore Desambrois, l'ultimo capoverso dell'articolo 207 sarebbe così concepito:

« I contravventori alle disposizioni di questo articolo, sono puniti con multa estensibile a lire cento, alla quale potrà, secondo la gravità dei casi, essere aggiunta la pena del carcere estensibile da otto a quindici giorni. »

È aperta la discussione sull'articolo 207.

Non facendosi osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 208. Il Sindaco può permettere l'autopsia, l'imbalsamazione, e la sepoltura di un

cadavere anco prima del tempo stabilito nell'articolo precedente, sul parere scritto del medico o chirurgo constatante i segni di putrefazione, o la esistenza di condizioni di fatto che escludano ogni dubbio sulla morte dell'individuo. »

(Approvato.)

« Art. 209. Ciascun cadavere, tanto se sepolto entro cassa che a sterro, deve essere deposto in una fossa, distante dalla vicina quattro decimetri ai lati e cinque decimetri alla testa ed ai piedi, larga otto decimetri e della profondità di un metro e mezzo a due.

» La sepoltura di più cadaveri in una stessa fossa è punita con una ammenda da 5 a 50 lire.

» La madre morta nel parto può essere sepolta colla sua creatura parimente morta. »

Senatore CASATI L. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Vorrei fare un'osservazione sulla profondità che in genere si potrà sempre raggiungere; ma vi sono dei luoghi ne quali alla profondità di un metro e mezzo si trova l'acqua, e questi sono i territorii delle risaie, mi parrebbe quindi che si potrebbe aggiungere: *quando la natura del suolo lo permetta.*

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Anche qui, io proporrei la soppressione di tutti questi particolari riguardo alla distanza, e lascierei tutte queste prescrizioni al Regolamento; così che si potrebbe restringere l'art. 209 in questi termini:

« Ciascun cadavere, tanto se sepolto entro cassa che a sterro, deve esser deposto in una fossa, distante l'una dall'altra. Le distanze verranno determinate dai Regolamenti. »

Così si canserebbe di fissar nella legge una distanza comune per qualunque terreno, mentre è certo che per la natura di un terreno converrà che la distanza sia maggiore, e per altro terreno basterà una distanza minore. È chiaro che questa prescrizione ha lo scopo di impedir le infiltrazioni e la formazione di stagni purulenti. Ora, siccome queste infiltrazioni, secondo la qualità dei terreni, dipendono da una maggiore o minore distanza, così sarebbe più conveniente il deferire ai Regolamenti la facoltà di prescrivere queste distanze maggiori o minori, secondo la diversa natura del terreno.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Le osservazioni fatte ora si dall'onorevole signor Ministro che dal Senatore Casati, mi richiamano ad altre osservazioni e considerazioni. È appunto che bisogna stabilirla questa misura precisamente nella scelta dei cimiteri; si cerchino quei terreni dove queste misure possano effettuarsi, perchè o queste misure importano alcun che a quello che si direbbe stato sanitario; e allora bisogna conservarle, o non lo importano, e in questo caso, sarei dell'avviso dell'onorevole Ministro.

Ma quando io metto quella distanza tra fossa e fossa, sto ad indicare che ciascun cadavere deve essere sepolto in una fossa e che l'una fossa dall'altra debba avere una data distanza, perchè se no, le esalazioni che possono esserne conseguenza, potrebbero essere tali da rendersi offensive alla salute pubblica.

Con queste mie considerazioni credo di poter rispondere a quanto or ora ho sentito dall'onorevole Senatore Casati, e dall'onorevole signor Ministro. Io credo che nella Legge queste misure debbono essere definite e non si possano deferire ai Regolamenti perchè sono misure che io stimo di grande momento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi perdoni onorevole Cipriani, forse mi sarò espresso male.

Intendo dire che per quanto si ricerchi il terreno adattato all'uso di cimitero, non si troverà un terreno sempre conforme nelle sue qualità fisiche, in tutti i luoghi. Vi sono vaste estensioni di terre ghiaiose, nelle quali cercherete invano un piccolo spazio di terreno compatto. Bisogna pensare inoltre che l'ubicazione di un cimitero non può poi essere illimitata. Si può certo prescrivere la distanza di qualche centinaio di metri dall'abitato, ma non si può obbligare un Comune a cercare un terreno che abbia tutte le qualità fisiche più opportune all'uopo; non si può, per esempio obbligare a costruire un cimitero a parecchie migliaia di metri da un comune, per trovare un terreno che abbia tutta la compattezza desiderabile.

Inoltre io apprezzo molto, perchè la stimo utilissima, la condizione che vien qui posta, dell'obbligo d'una distanza tra fossa e fossa: ma non si può stabilire uguale ovunque. Nel presente Regolamento di sanità pubblica, si lascia pure a tal riguardo un certo spazio. Vi si parla in fatti di distanze da 30 a 40 centime-

tri, attesa appunto la diversità dei terreni. A me pare che in ciò non si possa correre pericolo alcuno, tanto più che questi Regolamenti debbono poi sempre essere approvati dal Consiglio superiore di sanità, il quale, sentita la relazione sulla qualità del terreno di cui si tratti, potrà prescrivere una maggiore o minor distanza. Questa cosa è anche importantissima dal lato economico per i Comuni; perchè ove si potesse senza pericolo tenere una distanza minore, è chiaro che si avrebbe bisogno d'una superficie più ristretta, e quindi la costruzione verrebbe a costar meno.

Senza insistere pertanto di più, io mi rimetto alla saviezza della Commissione.

Mi pare che si sia già tutelata abbastanza la sicurezza e l'igiene pubblica, rispetto alle condizioni indispensabili per l'inumazione dei cadaveri, quando si sia stabilito che ogni cadavere debba avere una fossa a se, e che tra fossa e fossa vi debba essere una distanza da determinarsi dai Regolamenti, avuto riguardo alle diverse condizioni locali, e particolarmente alla natura del terreno.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIXIO. Come ho fatto le prime osservazioni sopra queste misure portate dal Codice, me lo permetta l'onorevole Senatore Cipriani, per quanto io abbia reverenza per il suo nome, non posso a meno di dire che veramente quelle osservazioni, mi pare stieno come stanno quelle fatte dall'onorevole Senatore Casati, e ripetute dal Ministro.

Il Codice prescrivendo la misura fissa ma non essendovi sanzione penale, si riduce in fondo a far cosa che non ha grande valore. Ma se noi facciamo la legge, la facciamo perchè sia eseguita letteralmente.

Ora, quando la distanza delle fosse è fissata e determinata a tanti centimetri, se si verificherà il caso di una fossa che sarà di uno o due centimetri meno, che cosa farete? Si andrà a misurarla? Se ciò fosse nel Regolamento, lo capisco; ma non credo si debba parlarne nel Codice, perchè sarà una cosa molto difficile a verificare; non si andrà a misurare se la distanza è proprio esatta, mentre non si adopera il metro, ma sono cose che si fanno ad occhio.

Dovrebbe dunque provvedervi il Regolamento. Se poi nello stesso articolo, tanto la Commissione che ha compilato il Codice, quanto la

Commissione Senatoria, non hanno messo una sanzione penale, non vorrebbe dir niente; e se qualcuno mancasse non gli si potrebbe muovere appunto.

Nel secondo comma la sepoltura di più cadaveri in una stessa fossa è punita con una multa da 5 a 50 lire; ma per il primo comma non c'è nessuna sanzione penale, per cui questa prescrizione del Codice non è veramente rigorosa.

Queste disposizioni sarebbero dunque da inserirsi nel Regolamento, e la mia proposta parte da ciò. Vengono dopo una serie di articoli riguardanti la sanità marittima, che mi porteranno a parlare su molte parti che toccano più ad un Regolamento che ad un Codice. Ciò ha fatto sì, che ho voluto prender parte alla discussione, tanto più che mi preparo a svolgere alcune considerazioni.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Propongo di ridurre la redazione dell'art. 209 in questo modo:

« Ciascun cadavere deve essere depresso in una fossa separata, se non ch'è la madre morta nel parto può essere sepolta con la sua creatura parimente morta.

» La distanza tra le fosse e la loro profondità saranno fissate dai Regolamenti locali.

» I contravventori al presente articolo saranno puniti con una ammenda da 5 a 50 lire. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Va benissimo.

PRESIDENTE. La proposta è fatta in nome della Commissione?

Senatore DES AMBROIS. L'ho fatta a nome mio, ma la Commissione vi annuisce.

PRESIDENTE. Allora darò lettura della nuova redazione dell'articolo 209, proposta dal Senatore Des Ambrois ed accettata dalla Commissione e dal Ministro.

(Vedi sopra.)

Mi permetto di fare osservare all'onorevole Senatore Des Ambrois, che in questa nuova redazione non si parla della larghezza delle fosse come è indicato nell'articolo del progetto; vorrei sapere se la crede superflua, o se pure non creda che si debba dire « La distanza tra le fosse, la loro larghezza e profondità » ecc. ecc.

Senatore DES AMBROIS. Non mi pare necessario l'introdurvi la larghezza.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'art. 209 come è stato letto.

Coloro che l'approvano, sorgano.

(Approvato.)

« Art. 210. La deposizione dei cadaveri nelle così dette fosse carnarie, è vietata sotto pena d'una multa estensibile a lire 100. »

(Approvato.)

« Art. 211. Chiunque operi la riapertura di una fossa per una nuova sepoltura, prima di dieci anni dall'epoca in cui il cadavere vi sia stato depresso, è punito colla stessa ammenda da 60 a 100 lire. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Si debbe dire « colla stessa multa stabilita dall'articolo precedente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« Art. 211. Chiunque operi la riapertura di una fossa per nuova sepoltura, prima di dieci anni dall'epoca in cui il cadavere vi sia stato depresso, è punito colla stessa multa stabilita dall'articolo precedente. »

Chi approva quest'articolo, così modificato, sorga.

(Approvato.)

CAPO V.

Esumazioni.

Art. 212.

« Senza il permesso del Sindaco è vietata la esumazione d'un cadavere per trasportarlo in altra località dello stesso Comune.

» I contravventori sono puniti con una multa estensibile a 200 lire. »

(Approvato.)

« Art. 213. Se la nuova sepoltura debba effettuarsi in un Comune diverso nella stessa o in altra Provincia, o fuori del Regno, si osserveranno le prescrizioni portate agli articoli 204, 205 e 206. »

(Approvato.)

« Art. 214. Nessuna esumazione di cadaveri può mai autorizzarsi durante una epidemia o un contagio.

» Non può concedersi la esumazione del cadavere morto di malattia epidemica o contagiosa, od anche di malattia comune durante un'epidemia od un contagio, se non dopo trascorso quel tempo che il Consiglio superiore di sanità giudicherà necessario perchè sia completamente rimosso ogni pericolo di possibili danni alla pubblica salute. »

(Approvato.)

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

« Art. 215. In quelle località, nelle quali al giorno della pubblicazione di questa legge non esista un cimitero comunale, la tumulazione dei cadaveri potrà continuarsi colle norme precedenti per la durata di un anno.

» Entro questo termine dovrà essere costruito il cimitero comunale secondo le prescrizioni di questa legge. »

(Approvato.)

« Art. 216. I cimiteri comunali, che all'epoca della pubblicazione di questa legge non si trovino nelle condizioni di distanza prescritte dall'articolo 194, non potranno essere ampliati, e quando colle sepolture ne sia occupato tutto il terreno, rimarranno soppressi.

» Dovranno essere ingranditi nel termine indicato nel precedente articolo quei cimiteri che non abbiano l'estensione voluta dall'articolo 194. »

(Approvato.)

L'articolo 217 è soppresso. Si passa al

TITOLO XII.

EPIZOOZIA.

CAPO I.

Assistenza veterinaria.

« Art. 218. In ogni Provincia vi sarà un Veterinario patentato con stipendio fisso a carico della Provincia.

» I Veterinari provinciali, oltre agli obblighi che assumeranno verso le Provincie per le speciali loro contrattazioni, dovranno prestarsi agli incarichi che potranno essere loro affidati dalla autorità governativa e compilare le *Tabelle zoiatriche* per la statistica delle epizoozie, giusta i moduli che riceveranno dal Ministero dell'Interno. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io faccio riflettere che in un paese eminentemente agricolo, e ricco di pastorizia come l'Italia, un solo Veterinario

per Provincia mi par poco. Il testo dice tassativamente: vi sarà un Veterinario patentato con stipendio per ogni Provincia, e perchè non ve ne potrebbe essere uno consorziale?

Capisco che non può sussistere la tesi di dire un Veterinario per Comune, perchè so che in Italia 8500 Veterinari non ci sono; ma almeno si potrebbe dire per consorzio, poichè ripeto un solo Veterinario per Provincia mi pare che sia poco. In un caso di epizoozia che cosa può fare un solo Veterinario in una Provincia estesa? Di più osservo che qui si parla di statistica dell'epizoozia; ora perchè nel Titolo della statistica-medica non ci poteva essere anche una statistica delle malattie epidemico-contagiose?

Invece di dire statistica, mi pare che ci dobbiamo limitare a dire tabelle statistiche. Faccio quest'osservazione solamente nell'intento di portare una certa uniformità nello spirito del Codice.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Dice benissimo l'onorevole Senatore Maggiorani: qui deve dirsi: per le tabelle statistiche delle epizoozie. Quanto al numero dei veterinari, io veramente vorrei che, oltre le Provincie, potessero anche i Distretti avere il loro veterinario; ma non crederei che fosse cosa troppo facile il poterlo ottenere.

Non dico per il numero dei veterinari, ma per la spesa cui il Governo si dovrebbe sobbarcare.

Nel caso di malattia epizootica grave, si comprende come, se non basta un veterinario, se ne possano cercare parecchi, che siano spediti là dove il bisogno lo richiede; ma non credo che il veterinario addetto alla Provincia in tempi ordinari possa avere molto a fare, perchè i particolari si servono di quei veterinari che credono, secondo la fiducia che hanno in loro. Il Governo si serve di un veterinario patentato, e allora, delle due cose l'una: o questo basta o non basta.

Se il veterinario basta, è inutile che ve ne siano altri: se non basta, si può provvedere secondo i bisogni.

È però giustissima l'osservazione che faceva l'onorevole Maggiorani circa le statistiche, e prego che quest'articolo sia riformato in modo

che si dica *Tablelle per la statistica delle epizoozie*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io aveva domandato la soppressione della parola *statistica*. Nel Titolo speciale della Statistica non si parla mai che di relazioni, di tabelle: non so perchè qui si debba parlare di statistica. Si faccia pure questa statistica come ho insistito ed ho cercato di insinuare, ma poichè colà non si è parlato di statistica, non parliamone neanche qui, e contentiamoci di parlare di tabelle e di relazioni.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non so se sia bene formulato l'articolo, ma il concetto è questo: che i veterinari provinciali debbono preparare le tabelle zoiatriche. Queste tabelle sono poi inviate al Ministero, dove un ufficio speciale, o il Consiglio superiore di sanità, colla scorta delle medesime verrebbe compilando la relazione statistica triennale.

L'obbligo de' veterinarii non sarebbe che quello di preparare e mandar le tabelle delle epizoozie giusta i moduli che riceveranno dal Ministero dell' Interno. È questo il senso.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Allora, perchè nel Titolo *statistica* si è parlato di relazione e si dice: Il Ministro dell' Interno darà ogni due anni una relazione dello stato sanitario?

Non dice che darà una statistica. Dice che darà una relazione che è molto diversa dalla statistica.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non c'è dubbio che per fare la relazione ci vogliono i dati statistici circa il numero de' malati, dei morti, delle diverse malattie. La relazione non si può fare senza aver sotto gli occhi i dati statistici, e una tabella di questi è innanzi tutto indispensabile. Una relazione che si aggirasse su mere generalità non risponderebbe allo scopo.

Delle tabelle statistiche più o meno estese bisognerà dunque prepararne. Saranno per le prime volte molto concise e forse anche incomplete, ma poi di mano in mano andranno perfezionandosi.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani, fa qualche proposta?

Senatore MAGGIORANI. Nossignore.

PRESIDENTE. La Commissione consente di mettere *le tabelle statistiche delle epizoozie*?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione lo consente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

CAPO II.

Epizoozie.

« Art. 219. Allorchè una stessa malattia si sviluppi sopra più animali della stessa o di diversa specie, il loro proprietario o detentore, sotto qualsiasi titolo, deve, sotto pena di una multa estensibile a lire 100, dare immediato avviso al Sindaco del Comune degli animali ammalati, il quale farà constatare la natura della malattia.

» Se la malattia è contagiosa od anche sospetta, il Sindaco o il Sanitario da lui incaricato ordinerà sul luogo quei provvedimenti che stimerà necessari e d'urgenza per arrestarne la diffusione, non esclusa l'uccisione degli animali.

» In tutti i casi il Sindaco ne darà immediato avviso al Prefetto della Provincia per le ulteriori disposizioni. »

(Approvato.)

« Art. 220. Qualora risultasse dalla prima ispezione essere sviluppata una malattia epizootica, il Sindaco, intesa la Commissione municipale di sanità, ne darà pure immediatamente avviso al Prefetto e aspetterà da lui ulteriori disposizioni.

» Il Prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, inviterà il Consigliere veterinario a recarsi sul luogo, onde procedere alla ispezione del bestiame ammalato ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimerà convenienti.

» Il Sindaco farà esattamente osservare le prescrizioni del Consigliere veterinario, sia che questo mantenga, modifichi, o sospenda le misure sanitarie precedentemente ordinate dai Delegati municipali. »

(Approvato.)

« Art. 221. Il Veterinario, appena riconosce

uno o più animali affetti da malattia epizootica o contagiosa, ha obbligo sotto pena d'una multa estensibile a 100 lire di darne immediato avviso al Sindaco.

» Egli può frattanto eseguire il sequestro e l'isolamento dell'animale o animali malati, e, trattandosi di *rabbia*, *carbonchio* o *peste bovina*, può ordinarne la uccisione immediata. »

(Approvato.)

« Art. 222. In tutto il tempo della durata di una epizoozia nessun proprietario o detentore di animali potrà opporsi alle visite che l'autorità faccia eseguire all'oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei medesimi, e le condizioni igieniche dei locali in cui sono tenuti, nè alle misure che l'autorità stessa creda opportuno di adottare. »

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Quando qualcuno si rifiutasse o mettesse ostacolo, che cosa succederà?

PRESIDENTE. Vi ha una disposizione generale in fine di questo Codice, in cui è stabilito, che tutte le disposizioni ch'esso contiene e non hanno una sanzione speciale, daranno luogo all'applicazione di pene di polizia.

Senatore BIXIO. Una multa da 120 a 300 lire non mi pare che basti; però non faccio proposta alcuna.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti l'articolo 222.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 223. Dalla località ove siasi sviluppato il tifo bovino è vietata la introduzione nel Regno degli animali che ne possono andare colpiti. L'introduttore è condannato in una multa da lire 250 a 500.

» Sviluppatosi il tifo bovino nel Regno, si procederà alla immediata uccisione degli animali malati, e di quelli sospetti, nelle località dove la malattia ebbe il primo sviluppo. »

(Approvato.)

« Art. 224. Le bestie morte od uccise al seguito di malattia epizootica o contagiosa, dovranno essere immediatamente sotterrate alla distanza almeno di 200 metri dall'abitato e di 100 dalle pubbliche strade in una fossa profonda due metri, rendendone, mediante tagli in diverso senso, inservibile la pelle, e sovrapponendovi uno strato di calce viva. »

(Approvato.)

« Art. 225. Le pelli fresche e secche, i crini, le corna, le unghie e gli avanzi qualsiansi degli animali morti di affezioni carbonchiose, di tifo bovino, rabbia, moccio, o farcino, ed in genere di morbi epizootici trasmissibili alla stessa od a più specie di animali ed all'uomo, dovranno essere immediatamente distrutti, e il detentore sciente incorrerà in una multa da lire 100 a 300. »

(Approvato.)

« Art. 226. Durante una epizoozia, od una malattia contagiosa tra animali di una o più Provincie, saranno sospese le fiere e i mercati di bestiame, in tutto il territorio ove domina la malattia, e dal medesimo non si potranno esportare gli animali della specie che ne è colpita nei luoghi che ne sono esenti, se non risulti da apposita dichiarazione del Sindaco del Comune, che i medesimi furono alla visita riconosciuti sani e che provengono da stalle notoriamente immuni dalla malattia epizootica. »

(Approvato.)

Siamo giunti al termine di questa prima parte che riguarda la sanità di terra; ora si presenta la seconda parte che riguarda la sanità marittima. Essendo l'ora già avanzata, domando al Senato se vuole intraprendere la discussione di quest'altra parte.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi pare che ieri l'onorevole signor Presidente abbia annunziato che oggi si sarebbe riferito sopra alcune petizioni d'urgenza. Sarebbe questo un motivo di più per aspettare a prendere in esame la seconda parte del Codice sanitario, alla ripresa delle nostre tornate.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Io appoggerei la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, tanto più che in conferenze avute e col Commissario Regio e colla Commissione, si è stabilito di fare alcune modificazioni a questa parte del Codice riguardante la sanità marittima, modificazioni, che non risultano dal progetto attuale.

Non sarà male quindi che se ne faccia la discussione quando avremo sotto gli occhi gli articoli modificati.

PRESIDENTE. Dopo la domanda espressa dall'onorevole Senatore Bixio, sono persuaso che la Commissione farà stampare le modifica-

zioni che crederà opportune di fare sulla parte del Codice riguardante la sanità marittima, onde sieno distribuite ai signori Senatori.

Relazione di petizione.

PRESIDENTE. Si passa alla relazione sulle petizioni dichiarate d'urgenza.

Il Senatore Chiesi, ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La prima petizione stata dichiarata di urgenza è quella del Comune di Castagneto nella Provincia di Pisa.

Questo Comune domanda che vi sia ripristinata la Pretura mandamentale, che vi fu istituita nel 1850 e mantenuta fino al 1865. Nel 1865 questa Pretura fu soppressa con Decreto Regio, e Castagneto aggiunto alla Pretura di Fitto di Cecina. Castagneto non ha mai cessato dal protestare contro la soppressione della sua Pretura, e dal muovere al Governo istanze vivissime, perchè gli sia restituita. Sembrano veramente di molto peso le ragioni che confortano una tale domanda, la quale tanto più è degna di essere presa in considerazione, quanto che i Comuni di Sassetta e di Monte Verde, che fanno parte della Pretura di Campiglia, chiedono con molta insistenza di essere staccati dalla Pretura di Campiglia ed essere aggregati alla Pretura da ripristinarsi in Castagneto, a cui sono legati per ragioni di comuni interessi e di vicinanza.

La domanda di Castagneto, oltre che è appoggiata dai Comuni di Sassetta e Monte Verde, è altresì raccomandata dai voti unanimi della Deputazione provinciale e dell'intero Consiglio provinciale della Provincia di Pisa.

La vostra Commissione ha attentamente esaminato le ragioni e i documenti di gravissima importanza, che avvalorano la domanda del Comune di Castagneto, e senza bisogno di impegnare il Senato in una discussione sul merito di una tale domanda, ha creduto, e crede, che vi sieno elementi più che bastevoli, massime a fronte delle replicate istanze dei Comuni di Sassetta e Monte Verde, e dei voti autorevoli della Deputazione provinciale e del Consiglio provinciale di Pisa, perchè la petizione del Comune di Castagneto possa e debba essere presa in considerazione e sottoposta dal Governo a diligente studio ed esame. E perciò con voto unanime, col mio mezzo, vi propone che la detta petizione sia trasmessa al Ministero

di Grazia e Giustizia, acciò ne faccia soggetto di studio, e possa, colla scorta dei documenti che vi sono uniti, deliberare sulla utilità, convenienza e giustizia di ripristinare la reclamata Pretura di Castagneto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione delle petizioni.

Coloro che approvano il rinvio di questa petizione al Ministero di Grazia e Giustizia, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Tutte le altre petizioni state dichiarate d'urgenza mirano allo stesso scopo. Sono le petizioni del Capitolo della chiesa Cattedrale di Vicenza, del Capitolo della chiesa Cattedrale di Bobbio, della chiesa Cattedrale di Venafro, della chiesa Cattedrale di Cesena, della chiesa Cattedrale di Cefalù, della chiesa Cattedrale di Teramo, della chiesa Cattedrale di Piacenza, della chiesa Cattedrale di Rimini, della chiesa Cattedrale di Nocera, della chiesa Cattedrale di Cagli, del Capitolo della chiesa Cattedrale d'Iglesias, del Capitolo della chiesa Patriarcale Metropolitana di Venezia, del Capitolo della chiesa Cattedrale di Todi, della chiesa Cattedrale di Susa, della chiesa Cattedrale di Città di Castello (Umbria), delle chiese Cattedrali di Feltre, di Vigevano, di S. Agata dei Goti, di Adria, di Cajazzo, di Bergamo, di Sessa, di Faenza, di Siracusa, di Forlì, della chiesa Cattedrale di Mantova, della chiesa Cattedrale di Tortona e della chiesa Cattedrale del Capitolo di Alghero.

Tutti questi Capitoli si lamentano e fanno delle censure contro l'articolo 21 del progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.

Ricorda il Senato che la più parte dei Capitoli del Regno, lagnandosi della dura tassa del trenta per cento onde furono gravati, ricorsero con gran numero di petizioni al Senato, invocandone l'abrogazione. Io stesso ebbi a riferire più d'una volta su dette petizioni, e nella seduta del 22 maggio 1872 il Senato accettò la proposta della Commissione, avvalorata anche dal voto autorevole di alcuni Senatori, alla Commissione estranei, che quelle petizioni fossero con raccomandazione trasmesse al Ministero. In quella occasione l'onorevole Ministro

Sella, non solo accettò di buon grado il rinvio al Ministero delle petizioni tutte dei Capitoli ricorrenti, e la fattagli raccomandazione, ma fece altresì le più esplicite dichiarazioni e promesse, che, esaminato lo stato delle cose, qualche provvedimento legislativo sarebbe proposto che migliorasse la condizione veramente deplorabile dei ricorrenti. Il Ministero non ha mancato alle sue promesse, solennemente fatte in quest'aula e nell'altro ramo del Parlamento; ed ha creduto di sdebitarsene colla disposizione del citato articolo 21 del mentovato progetto sulle Corporazioni religiose, che fra non molto sarà discusso dalla Camera dei Deputati.

Il detto articolo 21 è del tenore seguente:

« Art. 21. In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del trenta per cento imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, non potrà avere per effetto di ridurre ad una somma inferiore di lire 600 il reddito annuo dei Canonici, dei Benefizi e delle Cappellanie non sopresse delle chiese cattedrali; e con decorrenza dal detto giorno, sarà restituita ai Benefizi anzidetti, o la tassa riscossa, o quella parte di essa, per la quale il loro reddito era stato ridotto a somme inferiori a lire 600. »

I Capitoli, delle cui petizioni si tratta, non sono contenti di questo provvedimento, e credono che non basti a metterli in condizione di poter vivere convenientemente.

Non è ora il caso di discutere intorno a questo provvedimento. Il progetto che fu presentato all'altra Camera, deve ancora essere discusso, e se verrà approvato, sarà sottoposto al Senato, e sarà allora il tempo di esaminare la disposizione dell'articolo 21, contro il quale sono diretti i reclami dei Capitoli ricorrenti.

Per conseguenza, la Commissione vi pro-

pone che tutte queste petizioni sieno per ora depositate agli archivi, non per essere sepolte nell'oblio, ma per essere poi a tempo debito rimesse a quella Commissione, la quale sarà incaricata dello studio del progetto di legge sulle Corporazioni religiose, a cui ora ho accennato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione di deporre cioè queste petizioni negli archivi del Senato, perchè a suo tempo sieno rimesse alla Commissione che sarà incaricata dell'esame del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma della legge sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Coloro che approvano le conclusioni della Commissione, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Esaurito così il nostro ordine del giorno, si intende che il Senato sarà convocato per le prossime sedute con avviso a domicilio.

All'ordine del giorno sarà posto il seguito della discussione del Codice sanitario, nonché quella degli altri progetti di legge i quali prima della ripresa delle sedute del Senato fossero in istato da potersi discutere.

Senatore LAUZI. Mi permetto di osservare che l'altro ramo del Parlamento essendosi prorogato, come di consueto, per le ferie pasquali, ha anche fissato il giorno della ripresa dei suoi lavori.

PRESIDENTE. Il Senato ha deliberato ieri che il giorno della ripresa delle sedute, sarà fissato dal Presidente; non credo quindi che il Senato voglia oggi prendere una deliberazione diversa.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).